



CITTA' DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia Fermo

www.elpinet.it

Via Umberto I, 485 – Cap 63821 – Tel. 0734/9081 (centr.) Fax 0734-908286 – C.F. 81003650447 – P.I. 00357220441

Prot. n. 21942

Oggetto:	Ordinanza n. 58 del 13 agosto 2013 ex art. 54 TUEL. Sicurezza urbana per la notte del 14/15 agosto 2013.
----------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- da alcuni anni la notte tra il 14 e il 15 agosto è caratterizzata, oltre che da attività diverse organizzate dai gestori dei pubblici esercizi, anche dall'occupazione delle aree di spiaggia libera per l'accensione di fuochi per bivacco notturno di gruppi di persone dediti al consumo di bevande alcoliche;
- in alcune aree si registra lo stazionamento in spazi pubblici (strade, piazze, giardini, ecc.) di persone dediti al consumo di bevande alcoliche, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi e di situazioni che turbano la quiete pubblica e l'ordine pubblico e ledono il patrimonio pubblico e privato;
- a detto fenomeno consegue inoltre l'abbandono di contenitori e bottiglie (quelli di vetro, spesso persino ridotti in frantumi, possono trasformarsi in strumenti atti ad offendere) che creano una disdicevole lordura delle zone pubbliche interessate, oltre che una situazione di pericolo;
- sono pervenute diverse segnalazioni in tal senso da parte dei cittadini;

Considerato che:

- tali fenomeni costituiscono fonti di pericolo oltre che per l'igiene, per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza, generando così un forte senso di insicurezza e uno scadimento della qualità della vita e, conseguentemente, anche un danno all'immagine della Città;
- si rende, pertanto, necessario un immediato intervento che blocchi il loro manifestarsi, al fine di tutelare il patrimonio pubblico, di garantire una migliore vivibilità del territorio e di evitare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
- non è oggettivamente possibile far fronte a queste concrete situazioni di pericolo, salvaguardando i beni primari della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di interventi;

Ritenuto opportuno per i predetti motivi, in via cautelare e per il periodo compreso tra le ore 21:00 del 14/08/2013 e le ore 8 del 15/08/2013, adottare provvedimento ex art. 54 del TUEL al fine di tutelare la quiete e la sicurezza urbana nonché il decoro, l'integrità e la salubrità del patrimonio pubblico;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Informato preventivamente il Prefetto di Fermo ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il Prefetto di Fermo, con nota in data odierna, ha fornito nel merito a questa Amministrazione delle indicazioni, recepite nella redazione del provvedimento

ORDINA

1) dalle ore 21:00 del 14/08/2013 alle ore 08:00 del 15/08/2013 è vietato:

- a) accendere fuochi liberi per il bivacco di persone lungo l'intero tratto del demanio marittimo del Comune;

b) il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ricomprese nel centro abitato quali spiagge, strade, piazze, aree verdi, giardini e ogni altra area pubblica, fatti salvi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande e le loro pertinenze ovvero le superfici esterne adiacenti gli stessi, private o pubbliche di cui è regolarmente autorizzata l'occupazione del suolo;

c) l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine, contenitori e rifiuti in genere;

2) fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, per le violazioni della presente ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa pecunaria, in misura fissa, della somma di **€ 200,00 (duecento/00)** e l'immediata cessazione dell'illecito da parte del trasgressore, con facoltà per lo stesso di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione. Si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981;

3) all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito e a ripristinare lo stato dei luoghi;

4) la presente Ordinanza viene inviata al Prefetto di Fermo per le valutazioni di competenza in merito alle misure da attuare per l'esecuzione del provvedimento, tramite il concorso delle Forze di Polizia e al Comandante della Polizia Municipale;

5) avverso il presente provvedimento è ammesso: ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Fermo e ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, entro 30 giorni ed entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento.

6) la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Porto Sant' Elpidio;
- resa nota a mezzo stampa locale;
- trasmessa alla Prefettura, a tutte le Forze di Polizia ed alla Polizia Locale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

Dalla sede comunale in Porto Sant'Elpidio


IL SINDACO
(Dott. Nazareno Franchellucci)

